



CITTA' DI RAGUSA

www.comune.ragusa.gov.it

SETTORE III

**Governo del Territorio - Centro Storico - Urbanistica
ed Edilizia Privata**

Ufficio di Direzione

Piazza San Giovanni, Palazzo ex INA 1° piano - 97100 Ragusa
tel. 0932 676.515 – Fax 0932 623802



Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

GLOSSARIO

- a) Valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito **valutazione ambientale strategica (VAS)**, il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
- b) **impatto ambientale**: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
- c) **patrimonio culturale**: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- d) **piani e programmi**: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- e) **rapporto ambientale**: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle

previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152/2006;

- f) **modifica**: la variazione di un piano o programma approvato che possa produrre effetti sull'ambiente;
- g) **verifica di assoggettabilità di un piano o programma**: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani o programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni di cui al presente regolamento, considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;
- h) **parere motivato**: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;
- i) **provvedimento di verifica**: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
- l) **autorità competente**: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani o programmi;
- m) **autorità procedente**: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni del presente regolamento, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;
- n) **proponente**: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni del presente regolamento;
- o) **soggetti competenti in materia ambientale**: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi;
- p) **consultazione**: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani o programmi;
- q) **pubblico**: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- r) **pubblico interessato**: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA)

I soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) sono:

- 1) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;
- 2) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA;
- 3) Provincia di appartenenza;
- 4) comuni limitrofi al comune che redige il piano e/o programma;
- 5) uffici del Genio civile;
- 6) Soprintendenze BB.CC.AA.;
- 7) Azienda sanitarie provinciale;
- 8) Ispettorato ripartimentale delle foreste;
- 9) Enti gestori delle riserve naturali orientate - RNO;
- 10) Enti gestori delle aree marine protette - AMP;
- 11) Capitanerie di porto;
- 12) Ogni altra Amministrazione cui la legge conferisca competenza in materia ambientale in relazione a specifici piani o programmi.